

è ritenuto opportuno determinare nella suddetta misura di L. 1000 per non rendere troppo modesto il premio e quindi troppo esiguo il capitale assicurabile, specie quando si tratti di collaboratori non fin troppo giovani.

L'altra parte però, per raggiungere un accantonamento annuo di L. 1.000, occorre che il collaboratore ottenga un incasso premi di primo anno sulla sua produzione, di circa L. 50.000, ossia raggiunga una produzione annua di circa un milione e mezzo di capitali assicurati.

Si tratta quindi di una produzione relativamente notevole, la cui entità potrebbe precludere la possibilità di beneficiare del trattamento previdenziale a molti collaboratori che, vivendo e lavorando in zone rischiose o in piccoli centri, non possono aspirare a raggiungere quel risultato produttivo.

Sembra pertanto opportuno integrare la norma XI dell'Atto costitutivo che regola il versamento del contributo da parte dell'Istituto con una disposizione, la quale stabilisce che, ove l'iscritto versi per proprio contributo obbligatorio una somma non inferiore a L. 350, in ciascun anno (il che significa che deve aver